



REGOLAMENTO DIDATTICO
Corso di Laurea in Servizio sociale
Classe di laurea in Servizio sociale (L39)
a.a.2017/2018

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Servizio sociale definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Articolo 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
 - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) la descrizione dei metodi di accertamento previsti per le attività formative previste dal piano degli studi;



i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

Articolo 3 - Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU.

Articolo 4 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento in conformità a quanto inserito nella scheda SUA.

Articolo 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- e) le eventuali propedeuticità.



2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell'allegato B del presente Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA .

Articolo 6 - Piano degli studi annuale

1. Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in SSD e insegnamenti è descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

Articolo 7 - Accesso al corso di laurea

1. Per l'ammissione al corso di laurea in Servizio sociale, data la specifica prospettiva di professionalizzazione, lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze generali caratterizzanti il corso. In particolare esse sono riferite a:

1. Capacità di esporre fedelmente e con linguaggio appropriato orale e scritto un testo narrativo, scientifico, divulgativo, poetico, dimostrando di averne colto il senso;
2. Capacità di argomentare, e cioè di dire "perché" delle tesi incontrate in un testo di studio, di arricchirle con considerazioni, di sostenere un problema od una ipotesi con una serie di motivazioni e di argomenti;
3. Capacità di fare la sintesi del capitolo di un testo;
4. Capacità di stabilire dei collegamenti e di fare dei confronti tra movimenti di pensiero, testi, autori;
5. Capacità di produrre dei testi scritti che siano corretti sul piano della lingua e adeguati all'intento;
6. Capacità di comprendere testi scritti in una lingua straniera;
7. Capacità di orientamento su temi di attualità;
8. Capacità di assumere iniziative personali di ricerca bibliografica;
9. Possesso delle conoscenze di base e capacità di orientamento nell'ambito delle principali materie scolastiche.

2. Trattandosi di un corso a numero programmato, la prova d'accesso è regolata annualmente dall'apposito bando d'Ateneo e si svolge tramite prova scritta di idoneità sia con domande chiuse a risposta multipla sia con domande aperte.

3. In ogni caso la prova scritta prevede una parte relativa alla comprensione e produzione in lingua italiana.

4. Il mancato superamento della prova d'accesso secondo la votazione minima prevista dal bando di cui al comma 2, comporterà l'inserimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo (di seguito OFA) di Lingua Italiana nel piano degli studi da parte della Segreteria Studenti. Tale OFA corrisponde a zero CFU – TAF F. Gli esami per l'assolvimento di tale OFA si terranno nelle sessioni di esame anticipata, ordinaria e straordinaria del 1° anno di corso. Lo studente che non avrà assolto l'OFA entro ottobre verrà iscritto in qualità di condizionato al 2° anno. Il mancato assolvimento del suddetto OFA entro



la fine della sessione di esami straordinaria dell'anno accademico di immatricolazione comporterà l'iscrizione in qualità di ripetente del 1° anno.

5. Per gli studenti che non superassero la soglia minima di preparazione è appositamente attivato il corso di Lingua italiana al fine di permettere il conseguimento delle competenze linguistiche richieste.

Articolo 8 - Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di 3 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

Articolo 9 - Articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B del presente Regolamento.

Articolo 10 - Attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

1. Le attività suddette sono promosse e coordinate dai tre docenti di "Metodi e tecniche del servizio sociale" con il supporto dei tutor didattici per il tirocinio. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono regolate dalla convenzione stipulata dall'Ateneo con l'Ordine regionale degli assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia (si veda allegato D) e da relative eventuali prassi specifiche, deliberate dal Consiglio di Corso di Studio e riportate nel vademecum di tirocinio reso noto annualmente agli studenti tirocinanti.

Articolo 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale



1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà in un sintetico elaborato scritto che, sulla base delle competenze acquisite durante i tre anni di corso, approfondisce in termini critici e di rielaborazione teorica alcuni temi relativi all'intervento di servizio sociale, preferibilmente con riferimento ai contesti di esperienza incontrati nel tirocinio professionale, e fonda le argomentazioni su basi documentativa e bibliografica correttamente riferite.

L'elaborato, scritto in lingua italiana, non è inferiore alle 40 pagine e non supera orientativamente le 80 (data l'impostazione pagina: margine superiore 4; margine inferiore 4; margine sinistro 3,5, margine destro 3; rilegatura 0; distanza dal bordo: intestazione 2; piè di pagina 2. Formato carattere/paragrafo: Times New Roman 12; interlinea: 1,5).

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B del presente Regolamento. In fase di espletamento della prova finale viene verificata la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti.

3. Alla valutazione conclusiva della prova finale concorrono:

(a) la media pesata dei voti ottenuti durante il percorso formativo;

(b) il punteggio assegnato alla Prova Finale (fino a 4 punti);

(c) al massimo 1 punto in più per chi soddisfa uno dei seguenti requisiti e al massimo 2 punti in più per chi ne soddisfa più di uno:

- Prova Finale sostenuta nel terzo anno di corso;
- maturazione di crediti all'estero in base a accordi internazionali sottoscritti dall'Università di Trieste, a completo esaurimento del Learning Agreement
- carriera studente contenente almeno 5 lodi;
- partecipazione a programmi Erasmus o ad iniziative internazionali previamente approvate dal Consiglio di Corso di Studio

(d) l'eventuale Lode, assegnabile a chi raggiunge il massimo dei voti in base alla qualità dell'elaborato presentato alla Prova Finale e della sua discussione.

Articolo 12 - Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. Per garantire la progressiva acquisizione di competenze pratiche e teoriche, la didattica si svolge nell'alternanza tra esperienze sul campo e rielaborazione teorico-cognitiva; per questo il Tirocinio di I anno è propedeutico all'esame di Metodi e tecniche del servizio sociale 1 e del relativo laboratorio; l'esame Principi e Fondamenti del Servizio Sociale e l'esame di Metodi e tecniche del servizio sociale 1 e relativi laboratori sono propedeutici al tirocinio di II anno; il Tirocinio di II anno è propedeutico all'esame di Metodi e tecniche del servizio sociale 2 e del relativo laboratorio; l'esame di Metodi e tecniche del servizio sociale 2 e l'esame di Organizzazione del servizio sociale e dei



relativi laboratori sono propedeutici al Tirocinio III anno; il Tirocinio di III anno è propedeutico all'esame di Metodi e tecniche del servizio sociale 3.

Articolo 13 - Percorsi formativi specifici

1. Il Corso di laurea non prevede percorsi formativi specifici.

Articolo 14 - Presentazione di piani di studio individuali

Ogni richiesta di presentazione di piani di studio individuali sarà sottoposta a insindacabile giudizio del Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 15 - Prove di profitto e metodi di accertamento degli insegnamenti

1. Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto.

Articolo 16 - Obblighi di frequenza

1. Non sono previsti obblighi di frequenza alle lezioni frontali degli insegnamenti. Lo svolgimento del tirocinio (si veda art.10) è invece obbligatorio.

Articolo 17 - Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di possesso di abilità informatiche

1. Queste conoscenze vengono verificate mediante il superamento dell'esame di Lingua inglese secondo l'offerta didattica del corso e il superamento dell'esame di Informatica secondo l'offerta didattica del corso.

2. Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della commissione didattica del Corso di Studio, potrà accreditare i CFU previsti nell'ordinamento "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera" o per le "Abilità informatiche e telematiche" agli studenti in possesso delle certificazioni di adeguato livello rilasciate da riconosciute strutture esterne, senza ulteriore verifica, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, purché le stesse documentazioni non siano state utilizzate per altri riconoscimenti già approvati precedentemente; per la patente informatica europea (ECDL), i crediti sono riconoscibili automaticamente come deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 18 - Modalità di riconoscimento crediti

1. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, sia relative a esami sostenuti in precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) che



riferite ad abilità professionali o altre attività formative di livello post-secondario, vengono esaminate da una commissione didattica presieduta dal Coordinatore di Corso di Studio. Questa commissione verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli obiettivi formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. Può richiedere informazioni integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le conoscenze possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa (T.A.F.) dei riconoscimenti possibili. Il tipo di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso ne viene data adeguata informazione allo studente. L'eventuale mancato riconoscimento viene sempre motivato. Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 19 – Regole di sbarramento

1. Non sono previste regole di sbarramento, fatte salve quelle previste all'art.7.

Articolo 20 - Natura del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Articolo 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018